

della violazione di legge, per incongruità o lacune nella scelta degli indici sintomatici, delle condizioni personali e delle particolari circostanze del caso assunte a base della determinazione del *quantum* per pervenire ad una compensazione "equa" ed "integrale" del danno. Ne consegue che il Giudice che non si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora non fornisca motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, non assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, al quale viene meno qualora, investito della questione in grado d'appello, non ritenga di applicare i nuovi criteri liquidatori previsti dalla variazione tabellare in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto conforme ai criteri tabellari "vigenti" in primo grado. Infatti, non trova applicazione con riferimento alla variazione tabellare la regola "*tempus regit actum*", dato che le Tabelle non disciplinano i requisiti di validità di una fattispecie, quanto alla fase genetica od alla produzione di effetti giuridici, ma operano esclusivamente sul piano dell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice nella liquidazione equitativa del danno, e dunque sul piano della risposta che il Giudice è tenuto a dare rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, avente titolo in un rapporto giuridico che, finchè pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha ancora trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione equitativa effettuata alla stregua di criteri — vigenti al momento della pronuncia di prime cure — ma divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito.

Problematiche particolari potrebbe porre l'applicazione delle tabelle milanesi con riguardo alla liquidazione del danno morale che sia parametrata ad una frazione dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, alla luce di un certo orientamento giurisprudenziale che richiede una valutazione autonoma del danno morale, indipendente da quella relativa al pregiudizio biologico (1117).

In realtà sulla questione la giurisprudenza di legittimità non è univoca atteso che altro orientamento ammette la possibilità di liquidare il danno

(1117) Tesi perorata, tra l'altro da Cass., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228: "il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo"; in termini Cass., 19 gennaio 2010, n. 702; Cass., 12 settembre 2011, n. 18641; Cass., 13 dicembre 2012, n. 22909; Cass., 26 giugno 2013, n. 16401.